



ROSSI

TRASMESSA TRAMITE PEC

cas - Giustizia amministrativa  
TAR-AN - TAR Marche - Ancona  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0465/4 - 02-12-2016 - USCITA  
Titolo n. 01  
01.01



Ancona, 02 dicembre 2016

All'Avv.  
Tommaso Rossi  
con domicilio eletto  
via Baccarani 4  
Ancona  
[avv.tommasorossi@mypec.eu](mailto:avv.tommasorossi@mypec.eu)

Oggetto: Comunicazione esito istanza ammissione  
patrocinio a spese dello Stato:  
WWF ITALIA ONG-ONLUS.

Si comunica che con provvedimento n. 118/2016  
che si allega in copia fotostatica, la Commissione  
di cui all'art.1 comma 1308, della L. 27 dicembre  
2006, n.296 ha deliberato di respingere l'istanza  
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE  
PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
Marida Fabbretti

*Marida Fabbretti*



N. 118 / 2016 REG.PROV.COLL.  
N. 502 / 2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA  
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato  
ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,  
proposta da:

WWF ITALIA ONG-ONLUS, in persona del legale rappresentante  
p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO ROSSI con  
domicilio eletto presso il suo studio in ANCONA, VIA  
BACCARINI UMBERTO, N.4;

*contro*

REGIONE MARCHE;

Vista l'istanza ex art. 78 D.P.R. 30.5.2002, n.115 di ammissione al  
patrocinio a spese dello Stato presentata in data 19.8.2016 nel ric. n.  
502/2016;

Visto il precedente decreto di questa Commissione n. 86/2016 con  
cui si avanzavano richieste istruttorie;

Vista la documentazione depositata dal ricorrente in data 4.11.2016  
in riscontro a dette richieste;

Visto l'ulteriore decreto di questa Commissione n. 109/2016 con cui si avanzavano ulteriori richieste istruttorie;

Visti i chiarimenti depositati dal ricorrente in data 30.11.2016 in riscontro a dette richieste;


Rilevato che non emergono i presupposti di cui all'art. 119 del DPR n. 115/2002 poiché dal bilancio di esercizio risulta lo svolgimento di attività economiche ancorché esercitate in modo non prevalente;

P.Q.M.

respinge l'istanza.

La Segreteria della Commissione provvederà agli ulteriori adempimenti di legge e a comunicare la decisione all'interessato.

Così deciso in Ancona il giorno 1 dicembre 2016.



I Componenti

CAPITANIO TOMMASO  
MIRANDA MAURIZIO

Il Presidente

Gianluca Morri

DEPOSITATO IN SEGRETARIA

il 2 DIC 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO GENERALE  
Emanuela Galassi (in carica)



TRIBUNALE REGIONALE DELLE MARCHE  
composto di n. 3 pagine.  
- 2 DIC. 2016  
ANCONA, .....

Woub. J. J. J.

